(N. 2130)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti
(ANGELINI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 AGOSTO 1957

Modificazioni al sistema retributivo degli assuntori delle Ferrovie dello Stato e loro dipendenti

Onorevoli Senatori. — Con l'unito disegno di legge si intende provvedere alle modifiche del sistema retributivo degli assuntori delle Ferrovie dello Stato e dei loro dipendenti, modifiche resesi necessarie in conseguenza del conglobamento parziale (1º luglio 1955-30 giugno 1956) e totale (dal 1º luglio 1956) del trattamento economico dei dipendenti statali.

Il predetto conglobamento delle competenze dei dipendenti statali rende inapplicabili in parte le norme contenute negli articoli 2, 6, 9 e 10 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, nonchè la legge 2 marzo 1954, n. 19 (nota in calce alla tabella F) ed il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1955, n. 395, con i quali veniva rispettivamente regolamentato per i personali delle assuntorie:

il trattamento economico (retribuzione e carovita);

la concessione dell'assegno perequativo; la concessione dell'assegno integrativo.

Si è pertanto predisposta l'unita tabella contenente le nuove retribuzioni dal 1 luglio 1956.

La predetta tabella concerne unicamente gli assuntori di impianti classificati, mentre per gli assuntori di impianti non classificati e per i dipendenti dagli assuntori provvederà direttamente, come per il passato, l'Amministrazione ferrovie dello Stato, non essendo possibile inquadrare in un'esatta classificazione gli impianti interessati, in dipendenza delle molteplici varietà dei relativi servizi o della modesta entità delle prestazioni a questi connesse (articolo 3).

Per quanto concerne la parte di retribuzione da considerare agli effetti previdenziali ed assistenziali si sono seguiti criteri analoghi a quelli dei dipendenti statali.

In merito poi alla formulazione dei singoli articoli, si ritiene opportuno illustrare in particolare i seguenti due.

Art. 2. — Le norme contenute in questo articolo si differenziano sostanzialmente da queile relative ai personali statali. Per questi ultimi infatti, data la loro figura giuridica di dipendenti da una pubblica Amministrazione, si è ritenuto equo garantire una carriera economica a tutela di coloro che per ragioni oggettive non possono fruire di un adeguato sviluppo di carriera di grado.

Gli assuntori, per contro, non sono, com'è noto, dipendenti dall'Amministrazione ferroviaria, espletano incarichi di modesta entità con l'ausilio di propri dipendenti (sovente loro familiari) e non hanno, nè sarebbe loro attribuibile, un qualsiasi sviluppo di carriera. Tali considerazioni inducono a ritenere ingiustificato uno sviluppo infinito della carriera economica. Sembra peraltro equo, entro giusti limiti, assicurare un trattamento economico adeguatamente migliore a coloro che da più tempo prestano la loro opera per l'Amministrazione.

I criteri che ora si propongono costituiscono comunque un miglioramento rispetto alla precedente situazione. Mentre prima infatti il numero massimo di aumenti periodici che gli assuntori potevano conseguire variava fra i 6 ed i 7 in un numero di anni oscillante fra i 14 e i 16 e per un miglioramento d'importo complessivo compreso fra le lire 1.680 e le lire 2.200, attualmente i previsti 10 aumenti periodici biennali del 2 per cento ciascuno determinano invece un miglioramento complessivo di retribuzione variante fra un massimo di lire 7.800 ed un minimo di lire 5.700.

Art. 5. — Il tempo ormai trascorso consiglia di rinunziare alla attuazione di un conglobamento parziale delle competenze degli assuntori per il periodo 1º luglio 1955-30 giugno 1956, come praticato per i dipendenti statali. Ciò infatti comporterebbe un forte aggravio di lavoro per le contabilità e potrebbe creare, in punto di fatto, anche situazioni di difficile soluzione.

Si è ritenuto preferibile pertanto attribuire agli interessati una somma una tantum che, quanto più possibile, corrisponde al beneficio economico complessivo che sarebbe potuto derivare loro da una normale attuazione del conglobamento parziale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le retribuzioni lorde iniziali degli assuntori di impianti classificati ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, sono quelle risultanti dalla allegata tabella per le prestazioni rese posteriormente al 30 giugno 1956.

Per il periodo dal 1º luglio 1955 al 30 giugno 1956 i compensi degli assuntori tutti e dei loro dipendenti continuano ad essere determinati in base alle norme applicabili alla predetta data del 30 giugno 1956, salvo quanto disposto al successivo articolo 5.

Art. 2.

Dal 1º luglio 1956 le retribuzioni degli assuntori non demeritevoli cui sono affidati impianti classificati ai sensi del precedente articolo, sono suscettibili di aumenti periodici, fino ad un massimo di dieci, in ragione del due per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza in impianti dello stesso gruppo e categoria.

I periodi di prestazioni effettivamente rese dopo il 30 giugno 1956 con un impegno di almeno 8 ore giornaliere, come assuntore provvisorio o dipendente con mansioni amministrative o promiscue, se trattasi di assuntoria classificata ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, o come assuntore provvisorio o dipendente da assuntore, se trattasi di assuntoria classificata ai sensi dell'articolo 4

della stessa legge, è calcolato per metà della sua durata agli effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici di cui al comma precedente.

Agli assuntori di cui al primo comma del presente articolo che al 30 giugno 1956 percepiscano complessivamente per retribuzione, carovita personale, escluse le maggiorazioni per località con oltre 600.000 abitanti, assegno perequativo e assegno integrativo, un compenso superiore alla retribuzione iniziale loro attribuibile in base all'unita tabella, dal 1º luglio 1956, compete, a parità di prestazioni, questa ultima retribuzione tabellare maggiorata di un numero di aumenti del 2 per cento sufficiente a raggiungere l'importo immediatamente superiore a quello del compenso al 30 giugno come sopra specificato.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato determina le retribuzioni lorde conglobate ed arrotondate da corrispondere agli assuntori non rientranti fra quelli di cui all'articolo 1 della presente legge ed ai dipendenti dagli assuntori per le prestazioni posteriori al 30 giugno 1956.

Il conglobamento è attuato in maniera che ne scaturiscano dei compensi netti non infe riori a quelli fruiti prima del conglobamento.

Art. 4.

Qualora con provvedimento legislativo con effetto posteriore al 30 giugno 1956 siano apportate variazioni allo stipendio iniziale del personale esecutivo delle ferrovie dello Stato, è applicata, con la stessa decorrenza, alla retribuzione degli assuntori e dei loro dipendenti la variazione percentuale minima risultante per il suddetto personale ferroviario.

Art. 5.

Agli assuntori di impianti classificati ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, che hanno dato prestazioni nel periodo dal 1º luglio 1955 al 30 giugno 1956, spetta una

indennità una tantum pari al 30 per cento dell'intero importo della 13^a mensilità per loro prevista al 16 dicembre 1955.

Agli altri assuntori ed a tutti i dipendenti dagli assuntori la stessa indennità spetta nella misura del 25 per cento dell'intero importo della 13^a mensilità per loro prevista alla predetta data del 16 dicembre 1955.

L'indennità di cui al presente articolo è ridotta di tanti dodicesimi quanti sono i mesi in cui, nel periodo dal 1º luglio 1955 al 30 giugno 1956, i personali predetti non abbiano dato prestazioni per almeno sedici giorni e non è computabile a nessun effetto ai fini assicurativi e previdenziali.

Art. 6.

Agli assuntori tutti spettano dal 1º luglio 1956 le quote di aggiunta di famiglia, con le stesse norme di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

La misura delle quote di aggiunta di famiglia per gli assuntori che percepiscono una retribuzione non inferiore a quella iniziale spettante all'assuntore di un impianto classificato al gruppo C categoria 3º ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, è pari a quella delle quote previste per un dipendente statale.

Negli altri casi le quote sono opportunamente ridotte.

Art. 7.

A decorrere dal 1º luglio 1956 a tutti gli effetti assicurativi ed assistenziali, nonchè agli effetti della indennità di anzianità, le retribuzioni risultanti dalla presente legge sono considerate nella misura dell'80 per cento del loro effettivo ammontare.

Restano ferme le norme stabilite per la determinazione del contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali nei casi previsti dal decreto ministeriale 10 maggio 1955.

Art. 8

A decorrere dal 1º luglio 1956, ai fini della determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo degli assuntori da assoggettare alle aliquote di ritenute per imposte di ricchezza mobile e complementare, si considerano, per ciascun gruppo e categoria contemplati nella tabella allegata, la retribuzione iniziale di cui alla tabella stessa e la corrispondente tredicesima mensilità, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

L'incremento per aumenti periodici del trattamento economico di cui al precedente comma, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, è soggetto, per ogni gruppo e categoria, alle stesse aliquote di ritenuta per imposte di ricchezza mobile e complementare gravanti sull'ultimo scaglione del corrispondente trattamento economico iniziale, determinato in applicazione del precedente comma.

Art. 9.

L'importo dell'indennità di carovita base da conglobare ai sensi del precedente articolo 3, è quello spettante al 30 giugno 1955 e non può essere in alcun caso superiore a quello previsto alla stessa data per il personale statale con sede normale di servizio in comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti.

Agli assuntori che non percepiscono quote di aggiunta di famiglia per la moglie e per i figli a carico e che al 30 giugno 1955 fruivano dell'indennità di carovita in misura superiore a quella anzidetta, nonchè ai dipendenti dagli assuntori, è attribuito dal 1º luglio 1956 un assegno personale di sede in misura mensile lorda pari ai tredici dodicesimi della differenza tra l'indennità di carovita base effettivamente goduta e quella spettante al personale statale di cui sopra. Sull'importo mensile lordo così determinato si opera l'arrotondamento alle lire 10 per eccesso.

All'assegno personale di sede di cui al precedente comma sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, modificate con decreto del

Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 7.

Art. 10.

La tredicesima mensilità spettante agli assuntori e loro dipendenti ai sensi dell'articolo 16 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, è commisurata ad una mensilità della retribuzione derivante dalla applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

Art. 11.

Alla maggiore spesa di lire 170.000.000 (di cui lire 70.000.000 in dipendenza dell'articolo 5), che la presente legge comporterà per l'esercizio 1956-57, sarà fatto fronte con il maggior gettito delle entrate di competenza del capitolo 22 dell'Entrata « Proventi eventuauli » del bilancio di previsione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio suddetto.

Alla maggiore spesa di lire 100 milioni, che la legge comporterà per l'esercizio 1957-58, si farà fronte con gli stanziamenti iscritti, nel bilancio di previsione della Amministrazione suddetta per l'esercizio stesso, ai capitoli « Forniture, spese ed acquisti », n. 3 (Servizio movimento), n. 9 (Servizio trazione), n. 11 (Servizio lavori e costruzioni) e n. 13 (Servizio I.E.) secondo ia rispettiva competenza.

Art. 12.

Dal 1º luglio 1956 sono soppressi:

- 1) l'indennità di carovita di cui agli articoli 6, 9 e 10 della legge 14 febbraio 1949, numero 40.
- 2) l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 395.
- 3) l'assegno perequativo di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19 - nota in calce alla tabella F.
- 4) le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 11 della legge 14 febbraio 1949, n. 40 e successive modificazioni.

RETRIBUZIONE INIZIALE PER GLI ASSUNTORI DELLE FERROVIE DELLO STATO AI QUALI SONO AFFIDATI IMPIANTI CLASSIFICATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 4 DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1949, N. 40.

TABELLA

Impianti del Servizio Movimento		Impianti del Servizio Lavori	
Classificazione dell'impianto	Retribuzione mensile	Classificazione dell'impianto	Retribuzione mensile
A ₁	39.000 38.500 38.000 37.500 37.000 35.500 34.500 34.100 34.000	A ₁	34.500 34.000 33.500 33.100 32.500 32.000 29.500 29.000 28.500
O_2	33.700 33.300		